



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE, FATTO A ROMA IL 24 MAGGIO 2022

Art. 3 (Accordo)

1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso consultazioni e negoziazioni dirette, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2. Se tale controversia non viene risolta entro quattro mesi (4) dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di avviare la procedura prevista nel precedente comma, ciascuna Parte puo' sottoporre tale controversia al Tribunale Internazionale del diritto del mare, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell'Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 3. Per l'individuazione della corte o del tribunale cui potra' essere sottoposta la controversia ai sensi del comma precedente, si applicano mutatis mutandis l'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Dichiarazioni rese ai sensi del medesimo articolo dalle Parti.

Versione in vigore dal 5 giugno 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 62
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-62-2023/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it